



UNIVERSITA' DI GENOVA

Area Didattica, Servizi agli Studenti, Orientamento e Internazionalizzazione

LA DIRIGENTE

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2007, con la quale è stata approvata la sottoscrizione della convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) CISL, CGIL, UIL, CIA, ACLI, MCL, CGN per il servizio sul territorio regionale di assistenza, raccolta, compilazione, elaborazione e trasmissione telematica dei dati delle dichiarazioni ISEE per il diritto allo studio universitario per gli studenti dell'Università degli Studi di Genova;
- Viste le Convenzioni stipulate tra i precedenti Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e l'Università degli Studi di Genova in data 30 maggio 2007;
- Vista la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 giugno 2008, con la quale è stata autorizzata la stipula di convenzioni con gli ulteriori seguenti CAAF: CAF Pensionati Confagricoltura S.r.l., CAF Confasal S.r.l., CAF Nazionale del Lavoro S.p.a., CAF Italia S.r.l., CAF UIL S.p.a. (estensione a livello nazionale), e contestualmente è stato disposto che eventuali convenzioni con altri CAAF non necessitano di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione purché di eguali contenuti e con impegno finanziario non eccedente la disponibilità di bilancio;
- Viste le Convenzioni stipulate tra i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale di cui al punto precedente e l'Università degli Studi di Genova in data 20 giugno 2008;
- Vista la determina n. 82 del 18 giugno 2014 con la quale, secondo quanto riportato alla precedente premessa, il Dirigente dell'allora Area Didattica ha esteso il servizio ai seguenti Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale: ACLI S.r.l. (estensione a livello nazionale) e 50 & Più S.R.L. (nuova adesione);
- Viste le Convenzioni stipulate tra i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale di cui al punto precedente e l'Università degli Studi di Genova in data 18 giugno 2014;
- Visti il DPCM 159/2013, concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e il DM 07 novembre 2014, inerente all'approvazione di un nuovo modello tipo della *Dichiarazione Sostitutiva Unica* a fini ISEE, dell'attestazione reddituale, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del DPCM 159/2013 medesimo;

- Considerato che, sulla base della predetta normativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il rapporto di collaborazione con i CAAF convenzionati è stato sospeso per motivazioni indipendenti dalla volontà delle parti, a causa dell'impossibilità dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale di garantire il servizio, in conseguenza delle nuove modalità di gestione, elaborazione dei dati, rilascio dell'attestazione ISEE da parte dell'INPS e dell'incompatibilità dei sistemi in uso con i nuovi tracciati informatici;
- Considerato che, per i motivi sopra citati, UNIGE ha attivato, a decorrere dall'a.a. 2015/16 una cooperazione con l'INPS finalizzata alla consultazione dei dati ISEE-Università e all'acquisizione del relativo valore, con accesso diretto al sistema informativo dell'Istituto, secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013;
- Riscontrato che la nuova disciplina ISEE (DPCM 159/2013 – DM 07 novembre 2014) presentava lacune normative (ad oggi non ancora sanate) per alcune categorie di studenti che non potevano ottenere il rilascio dell'attestazione ISEE ordinario per l'Università (es. studenti stranieri non residenti in Italia);
- Visto il Protocollo d'Intesa tra la Consulta Nazionale dei CAF e l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU) sottoscritto in data 03 giugno 2015 che, al fine di risolvere le problematiche di cui al punto precedente, ha istituito un *indicatore reddituale c.d. "Parificato"* per la rilevazione della condizione economica degli studenti che non possono ottenere l'ISEE ordinario, demandando il rilascio del relativo documento ai CAF;
- Considerato che l'Ateneo ha ritenuto opportuno avvalersi dell'anzidetto servizio di rilascio del *"Parificato"* effettuato da strutture qualificate al fine di garantire a tutti gli studenti parità di trattamento per la graduazione della contribuzione studentesca;
- Visti i Protocolli d'Intesa Aggiuntivi alle predette convenzioni del 2007, 2008 e 2014, tra l'Università degli Studi di Genova e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) 50 & PIU', ACLI, CAF ITALIA, CISL, CNDL, CONFASAL, MCL, CGN, stipulati nel 2015 con decorrenza dall'a.a. 2015/16, ai fini del rilascio dell'ISEE-U PARIFICATO;
- Viste le Convenzioni tra l'Università degli Studi di Genova e i CAAF CGIL e LABOR per il rilascio dell'ISEE-U *"Parificato"* formalizzate in data 01 ottobre 2019, a seguito di determina del Dirigente dell'Area Didattica n. 5163 del 25 luglio 2019;
- Vista la necessità di rinnovare, per ogni anno accademico, il servizio di elaborazione e trasmissione dell'ISEE-U PARIFICATO, sulla base delle delibere assunte dagli Organi di governo dell'Ateneo;
- Vista l'opportunità di proseguire il proficuo rapporto di collaborazione con gli anzidetti CAAF per lo svolgimento del servizio di elaborazione e trasmissione dell'ISEE-U *"Parificato"*;
- Ritenuto prevalente l'interesse per l'Amministrazione, al fine di agevolare gli studenti nell'espletamento delle pratiche burocratiche, a estendere il rapporto con

eventuali altri CAAF che manifestino la volontà di collaborare con l'Ateneo, per il rilascio del documento reddituale "Parificato";

Viste le note inviate in data 8 agosto 2024 ai sopraindicati CAAF convenzionati, con le quali si confermano le condizioni d'uso del servizio di cui all'Allegato alla presente determina;

Viste le accettazioni delle condizioni d'uso del servizio da parte dei seguenti CAAF: CAF LABOR (in data 4 settembre 2024), CAF CGN (in data 27 agosto 2024), CAF 50 & PIU' (in data 9 agosto 2024), CAF MCL (in data 10 settembre 2024), CAF CNDL (in data 12 settembre 2024) e CAF ITALIA (in data 9 agosto 2024);

Considerato che non è possibile quantificare a priori l'impatto a bilancio dei costi relativi all'attività in parola (che graveranno sulla voce contabile di U.GOV. CO.04.01.01.01.03.11 – Altri interventi a favore degli studenti – UA.A.AMM.ADID.90 - 100090 - SEGRETERIA DELL'AREA DIDATTICA, SERVIZI AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E INTERNAZIONALIZZAZIONE), in quanto rapportati al numero di studenti che usufruiranno del servizio ma che, sulla base dei consuntivi degli anni accademici precedenti, si prevedono di ammontare esiguo (si stimano circa € 4000,00 iva compresa);

Vista la normativa vigente in materia amministrativo-contabile e di affidamento di servizi pubblici;

DETERMINA

Art. 1

Per l'a.a. 2024/25, è confermato il rapporto di collaborazione per il rilascio dell'ISEE-U "Parificato" con i CAAF convenzionati 50 & PIU', CGN, CNDL, ITALIA, LABOR, MCL alle condizioni di uso del servizio di cui all'Allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 2

Gli oneri economici, determinati in € 5,00/ISEEUP graveranno sulla voce contabile di U.GOV. CO.04.01.01.01.03.11 – Altri interventi a favore degli studenti – UA.A.AMM.ADID.90 - 100090 - SEGRETERIA DELL'AREA DIDATTICA, SERVIZI AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E INTERNAZIONALIZZAZIONE.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Claudia De Nadai
(firmato digitalmente)

Allegato

Oggetto

Esecuzione da parte del CAF del servizio di informazione, assistenza, raccolta della documentazione reddituale e patrimoniale prodotta dagli studenti richiedenti l'ISEE/ISEE-U *parificato*, determinazione dell'ISEE-U *parificato* e trasmissione del documento all'Università.

Descrizione dell'attività e obblighi del CAF

1. Il CAF, fatte salve la disciplina e la responsabilità in materia previste dalla legislazione vigente in capo ai Centri di Assistenza Fiscale, si impegna a effettuare i seguenti servizi su tutto il territorio nazionale:
 - informazione, assistenza agli studenti e raccolta dei documenti dagli stessi prodotti finalizzati al rilascio dell'ISEE/ISEE-U *parificato*;
 - determinazione dell'indicatore ISEE-U *parificato*, in ottemperanza alla normativa vigente;
 - rilascio del documento allo studente e trasmissione dello stesso via e-mail all'Università in formato *pdf*, alla casella di posta elettronica dedicata parificato@unige.it. La stessa dovrà essere utilizzata esclusivamente dal CAF e finalizzata al solo invio del documento e a eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito.

Il CAF si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti degli studenti che richiedono il rilascio dell'ISEE-U *parificato*.

Sono, altresì, a carico del CAF tutti gli oneri e gli obblighi qui di seguito elencati:

- disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e qualità, al lavoro stesso;
- disponibilità di un responsabile in grado di seguire la buona esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti fino al termine del lavoro, anche al fine della trasmissione dei dati;
- disponibilità dell'applicativo informatico necessario e adeguata capacità di gestione dello stesso;
- custodia e segretezza dei dati ai sensi della normativa sulla privacy;
- ogni altro onere relativo all'esecuzione e alla responsabilità del servizio.

Il CAF mette a disposizione dell'Università l'elenco delle proprie sedi autorizzate sul territorio nazionale, con relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico.

Il CAF garantisce un'adeguata apertura di sedi e un'adeguata disponibilità di operatori al fine di consentire agli studenti di poter effettuare l'ISEE-U *parificato* entro i termini stabiliti e successivamente comunicati dall'Università.

Obblighi dell'Università degli Studi di Genova

L'Università si impegna a dare, con ogni mezzo a disposizione, la massima pubblicità e informazione agli studenti in merito al servizio erogato dal CAF e all'ubicazione delle sedi messe a disposizione.

Periodo per il rilascio del modello ISEE/ISEE-U *parificato*

Al fine del rilascio del modello ISEE-U *parificato*, il CAF si impegna a ricevere gli studenti **fino al 31 dicembre 2024**.

L'Università si riserva la possibilità di prorogare i termini di scadenza per il rilascio dell'ISEE-U *parificato* con apposita comunicazione.

Trasmissione dei dati all'Ateneo

Il CAF provvede a trasmettere all'Università il modello ISEE-U *parificato*, determinato sulla base dei dati reddituali e patrimoniali raccolti entro le seguenti scadenze:

TERMINI PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO (con riferimento alla data di sottoscrizione del Parificato)

31 ottobre 2024 termine ordinario;

dal 1° al 30 novembre 2024 termine in dilazione con **mora** pari a **€ 100,00**;

dal 1° al 31 dicembre 2024 termine in dilazione con **mora** pari a **€ 200,00**.

TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

Al fine di consentire la corretta determinazione dell'importo delle rate della contribuzione studentesca entro le scadenze deliberate dagli Organi Accademici, il CAF provvederà a trasmettere all'Università l'ISEE-U parificato entro i seguenti termini:

- **8 novembre 2024** termine ultimo per la trasmissione dei Parificati sottoscritti entro il 31 ottobre 2024;
- **6 dicembre 2024** termine ultimo per la trasmissione dei Parificati sottoscritti dal 1° al 30 novembre 2024;
- **10 gennaio 2025** termine ultimo per la trasmissione dei Parificati sottoscritti dal 1° al 31 dicembre 2024.

La trasmissione dei dati potrà essere effettuata anche giornalmente, allegando un singolo file in formato *.pdf* per ogni studente, nominato con l'indicazione del cognome, nome e matricola dello stesso.

E' fatta salva per l'Università la possibilità di richiedere la prosecuzione del servizio con successiva comunicazione.

Compenso per le prestazioni

Per le attività svolte sarà corrisposto al CAF l'importo pari a € 5,00 più IVA per ogni ISEE-U *parificato* determinato e trasmesso correttamente all'Università.

Per il servizio reso sarà emessa un'unica fattura **entro il 28 febbraio 2025, salvo proroghe**.

Durata e rinnovo

Le condizioni di cui ai punti precedenti hanno validità per l'anno accademico 2024/25. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento delle attività già avviate per l'anno accademico di riferimento.

Gli accordi potranno essere rinnovati previo scambio di corrispondenza tra le Parti, in tempo utile per lo svolgimento delle attività per il successivo anno accademico.

In occasione dell'eventuale rinnovo di cui al paragrafo precedente, potranno essere aggiornati le modalità e i termini per il rilascio del documento e la trasmissione dei dati all'Ateneo.

Trattamento dei dati personali

Le parti si uniformano alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.